

## **Pene pecuniarie sostitutive e “condannati abbienti”.**

di **Gian Bruno Cherchi**

CORTE COSTITUZIONALE, 1° FEBBRAIO 2022, N. 28  
PRESIDENTE AMATO, RELATORE VIGANÒ

**Sommario.** **1.** La questione: ammissibilità e superamento del *tertium comparationis*. - **2.** Proporzionalità “senza” ragionevolezza. - **2.1.** Il giudizio di (s)proporzionalità. - **2.2.** Significato e ambito dell’art. 49§3 CDFUE. - **3.** Il *decisum*: “rime libere”... - **4.**...tutela dei diritti e principio di legalità. **5.** Moniti inascoltati?

### **1. La questione: ammissibilità e superamento del *tertium comparationis*.**

Nella sentenza in commento la Corte costituzionale si è nuovamente pronunciata sul criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria sostitutiva e pena detentiva.

Il GIP di Taranto aveva sollevato questione di costituzionalità dell’art. 53 comma 2, L. 689/1981 per contrasto con gli articoli 3 comma 2, 27 comma 3, e 117 comma 1, Cost., in relazione all’art. 49 paragrafo 3 CDFUE, nella parte in cui la disposizione prevede che “*il valore minimo giornaliero di un giorno di reclusione nella misura della somma indicata dall’art. 135 del codice penale, pari a 250,00 euro, anziché nella minor somma di 75,00 euro prevista dall’art. 459, comma 1 bis, del codice di procedura penale*”, ed, in subordine, “*nella parte in cui detta disposizione non prevede che il giudice (...) non possa fare applicazione del criterio di adeguamento della pena pecuniaria minima previsto dall’art. 133 bis del codice penale*”<sup>1</sup>.

In via preliminare, la Consulta ha respinto l’eccezione d’inammissibilità proposta dall’Avvocatura dello Stato, che aveva eccepito l’assenza di un’unica soluzione costituzionalmente obbligata, richiamando la sentenza 214/2014 dove la Corte, adita su analoga questione, ne aveva dichiarato l’inammissibilità, non essendo la prospettazione del giudice *a quo* costituzionalmente imposta.

---

<sup>1</sup> Trib. Taranto, Gip, ord. 14 aprile 2021, n. 129.

Originariamente, la Corte, preoccupata di invadere spazi di "discrezionalità/politicità"<sup>2</sup> riservati al monopolio del legislatore<sup>3</sup>, aveva mantenuto un impenetrabile *self restraint*, ritenendo non sindacabili le scelte di dosimetria sanzionatoria.

In un secondo momento, superato l'iniziale "olimpico distacco"<sup>4</sup>, le ritenne censurabili purché trasmodassero "nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio"<sup>5</sup>.

La valutazione sulla ragionevolezza della risposta sanzionatoria veniva ancorata al principio di uguaglianza<sup>6</sup>: il giudizio aveva struttura triadica e s'incentrava sull'individuazione di un paradigma normativo, cd. *tertium comparationis*, che consentiva sia di misurare la dissimmetria sul piano sistematico, sia di offrire i riferimenti per porvi eventualmente rimedio<sup>7</sup>, scongiurando, da un lato, il rischio di effettuare una valutazione riservata al Parlamento e, dall'altro, di creare aree di impunità.

L'individuazione del *tertium comparationis* era quindi un "crocevia decisivo"<sup>8</sup> del giudizio e si basava su di un riscontro in termini di omogeneità tra norme, alla luce del bene giuridico tutelato, della *ratio* ispiratrice, della matrice storica, delle modalità della condotta e della cornice edittale<sup>9</sup>. La violazione

<sup>2</sup> In questi termini N. RECCHIA, *Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle decisioni della Corte costituzionale*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2/2015,65.

<sup>3</sup> Sul punto Corte cost., 25 ottobre 1989, n. 487, par. 3 considerato in diritto, osserva che sulla scorta delle teorie illuministiche, il principio deve essere riferito non alla legge in quanto atto-fonte, ma all'organo-Parlamento, in quanto luogo di composizione del confronto tra maggioranza e minoranza e di formazione della legge come risultato della dialettica democratica. Il "monopolio del Parlamento" è quindi "fondato sul suo essere rappresentativo della società tutta, unita per contratto sociale". Analogamente, più di recente Corte cost., 24 giugno 2004, n. 185.

<sup>4</sup> Così V. MANES, *Attualità e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2-3/2007, 739.

<sup>5</sup> *Ex multis*, Corte cost., ordinanze 28 dicembre 2006, n. 455 e 24 ottobre 2013, n. 247.

<sup>6</sup> In questi termini G. LEO, *Politiche sanzionatorie e sindacato di proporzionalità*, in *Libro dell'anno del diritto 2018 Treccani*, 1, il quale osserva che "per lungo tempo, le censure fondate sul principio di proporzionalità siano rimaste 'assorbite', in modo più o meno formale, da quelle incentrate sul principio di uguaglianza". Per una disamina del giudizio di "ragionevolezza-uguaglianza" v. A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano 2001, 37 ss.

<sup>7</sup> Cfr. V. MANES, *Principio di proporzionalità. Scelte sanzionatorie e sindacato di legittimità*, in *Libro dell'anno del diritto 2013 Treccani*, 1.

<sup>8</sup> Così V. MANES-V. NAPOLEONI, *La legge penale illegittima*, Giappichelli, Torino 2019, 361.

<sup>9</sup> Cfr. V. MANES, *Principio di proporzionalità*, cit. Nella giurisprudenza costituzionale emblematiche Cost., sentt. 23 novembre 2006, n. 394; 23 marzo 2012, n. 68 (con nota di V. MANES, *Viola i principi di ragionevolezza e proporzione la mancata attenuante analoga al reato gemello*, in *Guida dir.*, 20/2012; S. SEMINARA, *Il sequestro di persona a*

del canone di ragionevolezza si concretizzava quindi nel caso di “fattispecie di reato sostanzialmente identiche, ma sottoposte a diverso trattamento sanzionatorio”<sup>10</sup>.

Stante l’importanza della scelta affidata al giudice *a quo*, una sua errata valutazione ovvero l’assenza di “rime obbligate”<sup>11</sup> determinava l’inammissibilità della questione<sup>12</sup>, accompagnata da un monito più o meno intenso nei confronti del legislatore nelle ipotesi in cui il *vulnus* fosse evidente<sup>13</sup>, non potendo la Corte correggere un *tertium* inconferente “se non

*scopo di estorsione tra paradigma normativo, cornice di pena e lieve entità del fatto*, in *Cass. Pen.*, 7-8/2012, 2393 ss.) e 28 maggio 2014, n. 143.

<sup>10</sup> V. MANES, *La legge penale illegittima*, cit., 357 ss. È importante evidenziare che un conto è lamentare che una fattispecie sia punita più severamente rispetto ad altra omogenea, diverso è dolersi che la fattispecie censurata preveda il medesimo trattamento sanzionatorio di altra fattispecie, ritenuta più grave. La questione è stata affrontata dalla Consulta nella sent. 8 aprile 2014, n. 81, (con nota di N. RECCHIA, *Le declinazioni*, cit., 55 ss. ed in particolare 66 ss.) dove è stato evidenziato che solo “*nel primo caso la Corte può rimuovere il vulnus allineando la risposta punitiva della fattispecie in discussione a quella della fattispecie analoga; nel secondo dovrebbe scegliere invece essa stessa, in modo “creativo”, la pena da sostituire a quella censurata, così da “scaglionare” le ipotesi in comparazione sul piano sanzionatorio: operazione che le è preclusa. In effetti, (...) un eventuale intervento di riequilibrio di questa Corte non potrebbe in alcun modo rimodulare le sanzioni previste dalla legge, senza sostituire la propria valutazione a quella che spetta al legislatore*”.

<sup>11</sup> La teoria della “rime obbligate” è stata coniata da V. CRISAFULLI, *La corte costituzionale ha vent’anni*, in *Giur. cost.*, 1/1976, 1694 ss. V. anche C. MORTATI, *Appunti per uno studio sui rimedi contro i comportamenti omissivi del legislatore*, in *Il Foro italiano*, 1970, 153 ss.; F. MODUGNO-P. CARNEVALE, *Sentenze additive, “soluzione costituzionalmente obbligata” e declaratoria di inammissibilità per mancata indicazione del “verso” della richiesta addizione*, in *Giur. cost.*, 1/1990, 519 ss.; D. TEGA, *La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia*, Bononia University Press, Bologna 2020, in particolare 111 ss.; ID., *La traiettoria delle rime obbligate*, in *Sistema penale*, 2/2021, 10 ss.

<sup>12</sup> V. *ex multis* Corte cost., sent. 2 febbraio 2007, n. 22; ord. 24 ottobre 2013, n. 247; sent. 31 maggio 2012, n. 134; sent. 13 luglio 2017, n. 179, con nota di C. BRAY, *La Corte costituzionale salva la pena minima (di 8 anni di reclusione) per il traffico di droghe ‘pesanti’ ma invia un severo monito al legislatore*, in *Dir. Pen. Cont.*, 11/2017, 231 ss.

<sup>13</sup> Si tratta delle pronunce cd. “di inammissibilità vestita”, con le quali, la Corte dichiara l’inammissibilità della questione ma rimanda al legislatore l’opportunità di intervenire, eventualmente anche “suggerendo” quale potrebbe essere la soluzione migliore (cfr. F. PALAZZO, *L’illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia*, in *La Legislazione Penale*, 18 marzo 2020, 10).

Emblematica sul punto la sentenza 14 febbraio 2013, n. 23 (con nota di R. PINARDI, *L’inammissibilità di una questione fondata tra moniti al legislatore e mancata tutela del principio di costituzionalità*, in *Giur. Cost.*, 2013, 370 ss.) dove la Corte, dopo aver

per mezzo di improprie (e problematiche) riformulazioni del *petitum*, o, peggio, di autentici salti nel vuoto e/o sconfinamenti nel campo della discrezionalità legislativa<sup>14</sup>.

Successivamente, la Consulta ha aperto le maglie del giudizio sulla dosimetria sanzionatoria, abbandonando il *tertium comparationis* e rompendo gli argini delle rime obbligate. Ad oggi, non è più necessario prospettare un'unica soluzione "obbligata in assoluto", ma elaborare soluzioni "obbligate nel contingente assetto normativo, come unico rimedio tecnicamente possibile per rotture della razionalità intrinseca del sistema sanzionatorio"<sup>15</sup>.

Nella pronuncia in esame, il Giudice delle Leggi conferma questo filone evolutivo: l'impossibilità di reperire un'unica soluzione costituzionalmente obbligata non costituisce "un ostacolo insuperabile all'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale"; la Corte può sindacare le scelte di politica sanzionatoria individuando "soluzioni costituzionalmente adeguate, già esistenti nel sistema e idonee a colmare (...) la lacuna creata dalla stessa pronuncia di accoglimento", ferma restando "la possibilità per il legislatore di individuare, nell'esercizio della propria discrezionalità, una diversa soluzione nel rispetto dei principi enunciati (dalla stessa Consulta)"<sup>16</sup>.

---

rilevato che "il problema segnalato dal rimettente non può (...) essere risolto (...), giacché non è ravvisabile nella fattispecie una conclusione costituzionalmente obbligata dell'anomalia descritta", ha affermato che "non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato nella presente pronuncia".

Sul punto è stato osservato (F. GALLO, *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2013. Relazione del Presidente Franco Gallo*, in *cortecostituzionale.it*, 12 aprile 2013, 8 ss.) che "tali solleciti (...) costituiscono (...) l'unico strumento a disposizione della Corte per indurre gli organi legislativi ad eliminare situazioni di illegittimità costituzionale che, pur da essa riscontrate, non portano ad una formale pronuncia di incostituzionalità. (...) Queste esortazioni non equivalgono al mero auspicio ad un mutamento legislativo, ma costituiscono l'affermazione – resa nell'esercizio tipico delle funzioni della Corte – che, in base alla Costituzione, il legislatore è tenuto ad intervenire in materia".

<sup>14</sup> Cfr. V. MANES, *I recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale in materia di offensività e ragionevolezza*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1/2012, 109, dove l'A. osserva anche che "se il 'principio dell'incidentalità', del resto, nasce come antidoto al 'contagio politico' del giudizio di costituzionalità, al remittente confuso o ambiguo si possono solo dare 'suggerimenti', magari sotto traccia, per una futura riproposizione della questione".

<sup>15</sup> Le due espressioni sono di D. PULITANÒ, *La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2/2017, 49

<sup>16</sup> Par. 4.2.1 del considerato in diritto.

Questo diverso approccio segue una via di “emancipazione”<sup>17</sup> del principio di proporzionalità, che supera gli angusti spazi tracciati dalla manifesta irragionevolezza, segnando un importante passaggio dal giudizio di “ragionevolezza-uguaglianza” a quello di proporzionalità intrinseca, in tal modo conducendo ad una maggiore ambito di sindacabilità delle cornici editali<sup>18</sup>.

## 2. Proporzionalità “senza” ragionevolezza.

Questa nuova tipologia di giudizio ha una struttura bifasica e trova il suo fondamento nel principio di proporzionalità. Da “grande principio di carattere generale”<sup>19</sup> o, se si preferisce, da concetto immanente allo stesso

---

<sup>17</sup> Cfr. V. MANES, *Principio di proporzionalità*, cit., 1 ss., che in commento alla sentenza 134/2012, aveva invece rilevato la “perdurante dipendenza ancillare del sindacato di proporzione”.

Sul punto F. BAILO, *La scrittura delle sanzioni (una prospettiva costituzionalistica)*, Giuffrè, Milano 2012, 43, osserva che l’evoluzione giurisprudenziale “non sembra riconducibile ad una vera e propria matrice unitaria, essendo piuttosto dettata ‘caso per caso’ da contingenze e fattori comunque esterni al sistema normativo considerato, quali il sopravvenire di un carente o diminuito disvalore sociale dell’illecito o palesi e macroscopiche differenziazioni nella punizione di medesime condotte afferenti a testi normativi diversi, come possono essere considerati, ad esempio, il codice penale militare di pace e il codice penale”. Cfr. anche G. RICCARDI, *Il pendolarismo della Corte Costituzionale nel sindacato di ragionevolezza: a proposito dell’irrazionale, ma ragionevole, disciplina sanzionatoria dell’immigrazione*, in *Crit. dir.*, 1/2007, 48 ss.

<sup>18</sup> Per tutti v. A. MORRONE, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano 2001, 145 ss., in particolare 191 ss.

<sup>19</sup> Così G. VASSALLI, *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli 2006, XII; in termini analoghi ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino 1992, 172 e R. BIN, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in *D&Q*, 2/2002, 122 s.

Nel moderno stato di diritto, la proporzionalità funge da limite all’esercizio del potere legislativo ed esecutivo, imponendo di adottare i mezzi adeguati rispetto al fine legittimamente perseguito e recando il minor sacrificio ai diritti e agli interessi dei suoi destinatari (cfr. per tutti A. SANDULLI, voce *Proporzionalità*, in S. CASSESE (a cura di), *Dizionario di Diritto Pubblico*, Vol. V, Giuffrè, Milano 2006, 4643. V. anche G. SCACCIA, *Il principio di proporzionalità*, in S. MANGIAMELI (a cura di), *L’ordinamento europeo, vol. I – I principi dell’Unione*, Giuffrè, Milano 2006, 230 ss. Nella giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., sent. 10 giugno 2014, n. 162 e più di recente Corte cost., sent. 14 dicembre 2018, n. 236).

La proporzionalità è quindi “primario criterio di controllo sul rispetto dei diritti fondamentali” (Così V. MANES, *Principio di proporzionalità*, cit., 1), grazie al quale effettuare il bilanciamento tra i diritti e gli interessi che di volta in volta vengono in gioco (Cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, cit., 39 ss.; più di recente A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità e ragionevolezza*, in *Cass. Pen.*, 1/2020, 1 ss., il quale rileva che il giudizio di proporzionalità è lo strumento con cui perseguire

ordinamento<sup>20</sup>, la proporzionalità risulta arricchita di elementi prettamente penalistici divenendo lo strumento principe con cui sindacare l'equilibrio sanzionatorio<sup>21</sup>, come oggi riconosciuto dall'art. 49§3 della Carta di Nizza, che raccoglie l'eredità lasciata dall'art. 8 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino*.

## 2.1 Il giudizio di (s)proporzionalità.

Appare sostenibile che il giudizio di proporzionalità possa essere definito eclettico o composito in ragione del dialogo con gli altri principi penalistici<sup>22</sup>,

---

"un equilibrato componimento dei sacrifici"), così come confermato dal sistema del diritto unionale (art. 52§1 Carta di Nizza).

<sup>20</sup> In questi termini D. PULITANÒ, *Diritto penale, Pt. g.*<sup>9</sup>, Giappichelli, Torino 2021, 130, che definisce la proporzionalità come "l'idea guida che attraversa fin dall'antichità la nostra storia".

In argomento A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità, cit.*, 19, evoca la figura della dea greca *Dike* raffigurata mentre regge in mano la bilancia, evidenziando che il giusto valore e l'equilibrio sono concetti alla base del diritto.

Nel pensiero filosofico classico il principale riferimento è in ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Libro V.

<sup>21</sup> Per tutti F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale, Parte generale*, Tipografia Giunti, Lucca 1867, cap. VIII, par. 694, rileva che "la giusta adeguazione delle varie pene alle diverse delinquenze sia principio assoluto e supremo nel magistero punitivo". Per una ricostruzione sistematica del principio v. *amplius* F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, Giappichelli, Torino 2021, 224 ss.

Corte cost., sent. 18 luglio 1989, n. 409, rileva che il principio di proporzionalità consente di "negare legittimità alle incriminazioni che, anche se presumibilmente idonee a raggiungere finalità statuali di prevenzione, producono, attraverso la pena, danni all'individuo (ai suoi diritti fondamentali) ed alla società sproporzionatamente maggiori dei vantaggi ottenuti (o da ottenere) da quest'ultima con la tutela dei beni e valori offesi dalle predette incriminazioni" (par. 2 del considerato in diritto).

In argomento V. MANES, *Principio di proporzionalità, cit.*, 1 ss., precisa che "l'istanza di proporzionalità della punizione è solo una delle proiezioni del principio" potendo questo assolvere la funzione di canone di giustificazione dell'*an*, prima ancora che del *quomodo* e del *quantum* punitivo (vedi anche A. MERLO, *Considerazioni sul principio di proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale in materia penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2016, 1427 ss.). Sul punto *amplius* N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale*, Giappichelli, Torino 2020, 122 ss.

<sup>22</sup> Sul rapporto tra proporzionalità e principi penalistici v. F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena, cit.*, 53 ss.; N. RECCHIA, *Giudizio di proporzionalità e principi penalistici: identità, complementarietà o alternatività?*, In G. DODARO-E.M. MANCUSO (a cura di), *Uguaglianza, proporzionalità e solidarietà nel costituzionalismo penale contemporaneo*, Edizioni DipLap 2018, 101 ss.



che possono anche combinarsi tra loro a seconda della tipologia di questione che la Corte è chiamata a risolvere<sup>23</sup>.

Nella sentenza in esame, così come nelle pronunce 222/2018<sup>24</sup> e 185/2021<sup>25</sup>, la Consulta ha valorizzato il principio di non discriminazione, "criterio di controllo di qualsiasi differenziazione o equiparazione normativa"<sup>26</sup> ed "ideale regolativo di un diritto penale non arbitrario"<sup>27</sup>, rilevando che l'attuale quota di 250 euro giornalieri prevista dall'art. 53 è "*ben superiore a quella che la gran parte delle persone (...) sono ragionevolmente in grado di pagare, in relazione alle proprie disponibilità reddituali e patrimoniali*".

La sproporzione della sanzione pecuniaria sostitutiva discende quindi dalla violazione dell'art. 3 comma 2 Cost., giacché la disposizione censurata crea un'ingiustificata disparità di trattamento basata sul censo, resa ancora più lampante dall'impossibilità per il giudice di applicare l'art. 133 bis c.p., che consente di commisurare l'ammontare della pena pecuniaria in base alle condizioni economiche del reo.

Come accennato, il parametro di cui all'art. 3 comma 2 Cost. è solo uno dei parametri costituzionali penalistici che colorano la proporzionalità. Nelle

---

<sup>23</sup> Cfr. T. E. EPIDENDIO, *Uguaglianza, offensività e proporzione della pena*, in *Libro dell'anno del diritto 2015 Treccani*, 1.

<sup>24</sup> Corte cost., sent. 5 dicembre 2018, n. 222 con nota di A. GALLUCCIO, *La sentenza della Consulta su pene fisse e 'rime obbligate': costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta*, in *Dir. Pen. Cont.*, 10 dicembre 2018. In questa nota sentenza la Corte ha evidenziato che le pene fisse, e più in generale gli automatismi sanzionatori, "*non appaiono (...) in armonia con il 'volto costituzionale' del sistema penale*" perché impediscono l'individualizzazione e la soggettivizzazione della sanzione, trattando in maniera uguale situazioni differenti (V. Corte cost., sent. 14 aprile 1980, n. 50. Sul punto si vedano le osservazioni di G. LEO, *Automatismi sanzionatori e principi costituzionali*, in *Libro dell'anno del diritto 2014 Treccani*, 1; V. MANES, *La legge penale illegittima*, cit., 372 ss.; A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità*, cit., 34 ss.). Cfr. anche Corte cost., sent. 2 marzo 2018, n. 41.

<sup>25</sup> Corte cost., sent. 23 settembre 2021, n. 185, con nota di N. RECCHIA, *Principio di proporzione e sanzione penali. Ancora un importante intervento della Corte costituzionale* (in corso di pubblicazione).

<sup>26</sup> D. PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., 49.

<sup>27</sup> G. FIANDACA, *Uguaglianza e diritto penale*, in M. CARTABIA-T. VETTOR (a cura di), *Le ragioni dell'uguaglianza*, Giuffrè, Milano 2009, 116; cfr. anche V. MANES, *Principio di proporzionalità*, cit., 1, e M. DONINI, *Per una concezione post-riparatoria della pena. Contro la pena come raddoppio del male*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2013, 3, 1193.

sentenze 236/2016<sup>28</sup> e 40/2019<sup>29</sup>, ad esempio, è stato invece valorizzato il canone dell'offensività. Questo principio, che contribuisce a raffinare il volto costituzionale del sistema penale<sup>30</sup>, consente di rapportare la risposta sanzionatoria, nella *species* e nel *quantum*, alla gravità della fattispecie, in termini di aggressione e lesione al bene giuridicamente tutelato<sup>31</sup> e di

<sup>28</sup> Corte cost., sent. 10 novembre 2016, n. 236 con nota di F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2/2017, 61 ss.; V. MANES, *Proporzione senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 6/2016, 2105 ss.; E. DOLCINI, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2016, 1956 ss.; P. INSOLERA, *Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?*, in *Ind. pen.*, 1/2017, 174 ss.; E. COTTU, *Giudizio di ragionevolezza al vaglio di proporzionalità della pena: verso un superamento del modello triadico?*, in *Dir. pen. proc.*, 4/2017, 473 ss.

<sup>29</sup> Corte cost., sent. 23 gennaio 2019, n. 40, con nota di C. BRAY, *Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti*, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 marzo 2019, 1 ss.

<sup>30</sup> Così D. PULITANÒ, *La misura delle pene*, cit., 50 s.; sul punto *amplius* F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, cit., 113 ss., in particolare 119 ss. e 152 ss.

<sup>31</sup> Cfr. D. PULITANÒ, voce *Offensività del reato (principio di)*, in *Enc. dir.*, Annali VIII, Giuffrè, Milano 2015, 665 ss.; V. MANES, *Attualità e prospettive*, cit., 763 ss.; R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2/2019, 148; M. DONINI, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in G. MANNOZZI-G.A. LODIGIANI (a cura di), *Giustizia riparativa*, Il Mulino, Bologna 2015, 138; S. SEMINARA, *Il sequestro di persona a scopo di estorsione cit.*, 2393 ss.; E. COTTU, *Bene giuridico, giudizio di uguaglianza-ragionevolezza e controllo di proporzionalità delle pene (riflessioni in margine a Corte Cost., sent. n. 68 del 2012)*, in *Crit. dir.*, 3-4/2012, 395 ss. Grazie al parametro dell'offensività la Corte è in grado di compiere due giudizi che spesso interagiscono tra loro (Cfr. A. MORRONE, *Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei conflitti tra diritti e interessi costituzionali*, Giappichelli, Torino 2014, 107): il primo relativo alla qualità dei beni giuridici in gioco, per accertare l'esistenza di equilibrio tra il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e i beni e gli interessi sacrificati dalla sanzione (cd. razionalità assiologica), ricercando l'"ordine dei valori messi in gioco" (Corte cost., 24 maggio 1979, n. 26). Il secondo riguarda l'idoneità e l'adeguatezza della tecnica di tutela adottata rispetto alla sottesa istanza di protezione (cd. razionalità strumentale)(il modello razionalità assiologica-razionalità strumentale è di G. FIANDACA-G. DI CHIARA, *Una introduzione al sistema penale. Per una lettura costituzionalmente orientata*, Jovene, Napoli 2003, 148 ss.).

In argomento, particolarmente pregnanti sono le questioni relative al cd. *chilling effect*, ossia all'effetto deterrente prodotto dalla sanzione rispetto all'esercizio di un diritto fondamentale (v. *amplius* N. RECCHIA, *Il principio di proporzionalità*, cit., 251 ss.) venute di recente in risalto con riferimento all'attività giornalistica (v. Corte cost., ord.



disvalore soggettivo espresso dalla condotta, che dipende *“non solo dal contenuto della volontà criminosa (...) e dal (suo) grado (...), ma anche dalla eventuale presenza di fattori che hanno influito sul processo motivazionale dell'autore, rendendolo più o meno rimproverabile”*<sup>32</sup>.

La violazione di questi parametri fa quindi emergere la sproporzione della pena, che è anche ingiusta perché, alla luce di un giudizio di *“congruità”*<sup>33</sup> del mezzo, non è idonea a realizzare il fine a cui deve tendere, i.e. la rieducazione-risocializzazione del reo<sup>34</sup>.

Tra i molteplici fini della pena<sup>35</sup>, primaria importanza è, infatti, assegnata alla funzione rieducativa, che costituisce *“una delle qualità essenziali e generali*

26 giugno 2020, n. 132 e sent. 12 luglio 2021, n. 150, con nota di F. LAZZERI, *La sentenza della Corte costituzionale sulla comminatoria della pena detentiva per i fatti di diffamazione a mezzo stampa*, in *Sistema Penale*, 13 luglio 2021).

<sup>32</sup> Così Corte cost., sent. 24 aprile 2020, n. 73, par. 4.2 del considerato in diritto. Sull'importanza del rapporto tra colpevolezza, offensività e *quantum* sanzionatorio v. T. PADOVANI, *Teoria della colpevolezza e scopi della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, 798 ss.; M. DONINI, *Teoria del reato*, Cedam, Padova 1996, 391 ss.; N. RECCHIA, *Le declinazioni*, cit., 64; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Pt. g.<sup>8</sup>, Giappichelli, Torino 2021, 27.; D. PULITANÒ, *Diritto penale*, cit., 253 s.

<sup>33</sup> Cfr. F. MODUGNO, *Ragione e ragionevolezza*, ESI, Napoli 2009, 61. Nella giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., sent. 14 febbraio 2012, n. 87.

<sup>34</sup> In questi termini F. PALAZZO, *Corso*, cit., 30, che parla di *“riadattamento sociale”*.

<sup>35</sup> Si tratta della cd. *“polifunzionalità”* della pena. Per un'analisi v. G. FIANDACA, *Scopi della pena tra commisurazione edittale e commisurazione giudiziale*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, cit., 131 ss. e C.E. PALIERO, *L'esecuzione della pena nello specchio costituzionale: conferme e aspettative*, ivi, 147 ss.; cfr. anche D. PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2016, 647 ss.

Nella giurisprudenza costituzionale paradigmatica è Corte cost., 26 marzo 1986, n. 62, par. 2 del considerato in diritto, dove si afferma che le scelte di politica criminale tengono conto *“non soltanto del bene o dei beni giuridici tutelati attraverso l'incriminazione delle fattispecie stesse ma anche delle finalità immediate che, nel contesto storico in cui le opzioni in parola vengono operate, il legislatore persegue nonché degli effetti indiretti che i fatti incriminati vanno a produrre nell'ambiente sociale in cui si realizzano. Necessità di prevenzione generale (evitare recidive e contagio criminoso) e di riduzione dell'allarme sociale cagionato dai reati convergono, insieme alle ragioni innanzi indicate, a motivare le opzioni legislative nella determinazione delle ipotesi criminose tipiche. Né esistono strutture ontologiche delle condotte criminose tali da vincolare il legislatore a valutarle allo stesso modo (...). Ed è quasi superfluo aggiungere che anche le opzioni legislative in tema di qualità e quantità delle sanzioni penali sono motivate dalle ragioni innanzi indicate”*.

Sul punto F. PALAZZO, *Corso*, cit., 29, osserva anche che la funzione rieducativa non è l'unico fine tradito da una sanzione sproporzionata: in un'ottica di contratto sociale, *“l'abuso di pene sproporzionate nell'illusione di rafforzare la prevenzione generale, produrrebbe un generale rifiuto dei precetti penali da parte dei consociati”*.

*che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue*". Si tratta di un principio costituzionale immediatamente precettivo che "vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli della esecuzione e della sorveglianza, nonché per le stesse autorità penitenziarie"<sup>36</sup>.

In quanto "valore insopprimibile"<sup>37</sup> che impedisce la strumentalizzazione dell'individuo per fini di politica criminale<sup>38</sup>, il principio ex art. 27 comma 3 Cost. è assunto quale cardine su cui far ruotare tanto la dosimetria edittale quanto la concreta commisurazione della sanzione<sup>39</sup> e rappresenta il catalizzatore che ha consentito l'espansione, *rectius* l'emersione<sup>40</sup>, del principio di proporzionalità<sup>41</sup>, nonché *fil rouge* che unisce le decisioni aventi ad oggetto il sindacato costituzionale sulla pena. Qualora, infatti, sia inflitta una pena sproporzionata, si rischia, con alta probabilità, di far emergere nel condannato un sentimento di ingiustizia e un conseguente atteggiamento di ostilità nei confronti dell'ordinamento, facendo venir meno la sua disponibilità di accettare il trattamento rieducativo<sup>42</sup>.

<sup>36</sup> Cfr. Corte cost., sent. 3 luglio 1990, n. 313; più di recente Corte cost., sentt. 30 aprile 2008, n. 129 e 31 luglio 2020, n. 190.

<sup>37</sup> Così Corte cost., 1 marzo 1995, n. 68.

<sup>38</sup> Cfr. M. DONINI, *Teoria, cit.*, 393; D. PULITANÒ, *Diritto penale, cit.*, 129.

<sup>39</sup> Vedi G. FIANDACA, *Scopi della pena, cit.*, 144; E. DOLCINI, *Razionalità nella commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.* 1990, 812; S. CORBETTA, *La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità costituzionale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 164 ss.

<sup>40</sup> L'espressione è di A. MERLO, *Considerazioni sul principio di, cit.*, 1444 ss.

<sup>41</sup> F. CONSULICH, *La matematica del castigo. Giustizia costituzionale e legalità della pena nel caso dell'art. 73 comma 1 d.p.r. n. 309 del 1990*, in *Giur. cost.*, 2/2019, 1232 e 1241; E. DOLCINI, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 4/2016, 1960; G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale. Uno studio sulla giurisprudenza costituzionale*, Milano 2012, 187; F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità delle sanzioni nei recenti tracciati della giurisprudenza costituzionale: le variazioni sul tema rispetto alla confisca*, in *La Legislazione Penale*, 7 dicembre 2020, 8; E. COTTU, *Giudizio di ragionevolezza, cit.*, 475 ss.; P. INSOLERA, *Controlli di costituzionalità, cit.*, 187.

<sup>42</sup> Cfr. in particolare Corte cost., sentt. 18 aprile 2014 n. 105 e la già citata sent. 236/2016 dove si legge che la finalità rieducativa della pena richiede "un costante principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra, mentre la palese sproporzione del sacrificio della libertà personale produce una vanificazione del fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, che di quella libertà costituisce una garanzia istituzionale in relazione allo stato di detenzione. Laddove la proporzione tra sanzione e offesa difetti manifestamente, perché (le) conseguenze punitive (sono) di entità spropositata, non

La centralità della risocializzazione del condannato non può però determinare una *reductio ad unum*<sup>43</sup>, in quanto, se il teleologismo risocializzante consente di evidenziare l'ingiustizia di una sanzione, la sua sproporzione emerge dal combinarsi delle violazioni degli altri parametri penalistici costituzionali.

Nella sentenza in commento, la Corte, in applicazione dei principi ora delineati, riprendendo la sentenza 11 febbraio 2020, n.15<sup>44</sup>, evidenzia che la *ratio* delle pene pecuniarie sostitutive è quella, in ossequio proprio al principio ex art. 27 comma 3 Cost., di evitare gli effetti negativi determinati dall'esecuzione delle pene detentive brevi, troppo corte perché possa essere impostato e attuato un programma rieducativo realmente efficace, ma abbastanza lunghe da determinare gravi conseguenze, *"dal momento che l'ingresso in carcere provoca non soltanto una brusca lacerazione dei rapporti familiari, sociali e lavorativi sino a quel momento intrattenuti (...), ma anche il contatto con persone condannate per reati assai più gravi e, in generale, con subculture criminali che possono condurre il condannato a maturare scelte di vita stabilmente orientate verso la commissione di nuovi reati"*<sup>45</sup>.

L'obiettivo di impedire l'effetto desocializzante della carcerazione di breve durata, era stato messo in crisi dalla legge 94/2009 che ha *"drasticamente innalzato il criterio di ragguaglio"*, portandolo agli attuali 250 euro giornalieri, snaturando così la *ratio* stessa dell'istituto, che, infatti, dopo la riforma, ha

---

*ne potrà che discendere una compromissione ab initio del processo rieducativo, processo al quale il reo tenderà a non prestare adesione, già solo per la percezione di subire una condanna profondamente ingiusta, del tutto svincolata dalla gravità della propria condotta e dal disvalore da essa espressa"*.

In dottrina per tutti G. FIANDACA, *Uguaglianza e diritto penale*, cit., 144 s. Nella manualistica S. CANESTRARI-L. CORNACCHIA-G. DE SIMONE, *Manuale di Diritto Penale*, Pt. g.<sup>2</sup>, Il Mulino, Bologna 2017, 76; G. FIANDACA-E. MUSCO, *Diritto penale*. Pt. g.<sup>8</sup>, Zanichelli, Torino 2019, 746.

<sup>43</sup> F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/1998, 375; A. BONOMI, *Il rispetto del principio di proporzionalità*, cit., 205, il quale rileva che l'impossibilità di fondare il sindacato di proporzionalità sulla sola rieducazione della pena deriva dalla sua ampia gamma di variazioni linguistiche.

<sup>44</sup> Con nota di S. MATTIO, *La sostituzione delle pene detentive in pene pecuniarie: le questioni non risolte sulla pluralità dei criteri di ragguaglio*, in *Studium Iuris*, 10/2020, 1173 ss.; N. CANZIAN, *Eccessiva onerosità della pena pecuniaria sostitutiva: un problema reale anche a fronte dell'inammissibilità delle questioni sollevate*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2020, 1094 ss.

<sup>45</sup> Par. 5.1 del considerato in diritto. Cfr. anche E. DOLCINI-A. GIARDA-F. MUCCIARELLI-C.E. PALIERO-E. RIVA CRUGNOLA, *Commentario delle modifiche al sistema penale: L. 24 novembre 1981, n. 689*, IPSOA, Milano 1982.

subito “una drastica compressione”, diventando “un privilegio per i soli condannati abbienti”<sup>46</sup>.

Questa nuova formulazione, producendo un ingiustificato effetto discriminatorio impediva un utilizzo efficace e soprattutto effettivo dell’istituto, tradendo la sua finalità rieducativa, *rectius* di non desocializzazione; la disposizione, quindi, violava sia l’art. 3 comma 2, sia l’art. 27 comma 3 della Carta costituzionale.

## 2.2 Significato e ambito applicativo dell’art. 49§3 CDFUE.

Potrebbe destare qualche perplessità il fatto che la Consulta non rilevi alcuna violazione dell’art. 117 Cost. in relazione all’art. 49 paragrafo 3 CDFUE.

La disposizione euro-unionale, la cui importanza è riconosciuta anche dalla stessa Consulta<sup>47</sup>, contribuisce alla cd. *cross fertilization* tra il principio nella sua conformazione domestica e la sua consacrazione *per tabulas*<sup>48</sup>, riconoscendo anzitutto espresso fondamento alla proporzionalità in materia penale<sup>49</sup>, dandole così dimensione sostanziale ed elevandola ad autonomo principio<sup>50</sup>, facendo assumere alla proporzionalità i connotati di principio comune agli ordimenti europei<sup>51</sup>. Come logica conseguenza, il principio di

---

<sup>46</sup> Sono varie citazioni del Par. 6.3 del considerato in diritto. Sul punto E. DOLCINI-G.L. GATTA, *Codice Penale Commentato, Tomo 1*, IPSOA, Milano 2021, sub. Art. 135, 2054, rilevano che la riforma ha pregiudicato “irragionevolmente l’accesso alla pena pecuniaria sostitutiva non solo ai soggetti più disagiati, ma anche alle classi medie”. Per un’analisi anche statistica e in un’ottica comparativa v. L. GOISIS, *Pena pecuniaria: la Corte costituzionale auspica una riforma della disciplina*, in *Dir. pen. proc.*, 9/2020, 1258 ss.

<sup>47</sup> Di recente v. Corte cost., sent. 10 maggio 2019, n. 112.

<sup>48</sup> Per tutti, V. MANES, *I principi penalistici nel network multilivello. Trapianto, palingenesi, cross-fertilization*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2012, 845 ss.

<sup>49</sup> È peraltro stato osservato che “proporzionalità e diritto penale paiono essere collegato da un sincretismo di tipo ‘naturalistico’”, di fatto, rendendo superfluo ogni ulteriore positivizzazione (v. A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità*, cit., 32).

<sup>50</sup> In questo senso R. SICURELLA, sub art. 49, in R. MASTROIANNI-O. POLLICINO-S. ALLEGREZZA-F. PAPPALARDO-O. RAZZOLINI (a cura di), *Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea*, Giuffrè, Milano 2016, 972 ss. in particolare 998, ove si evidenzia l’opportunità di incentivare la “progressiva autonomizzazione” del principio di proporzionalità quale canone di ragionevolezza intrinseca della fattispecie.

In argomento F. VIGANÒ, *Un’importante pronuncia*, cit., 63, osserva che si tratterebbe di un corollario implicito del principio di cui all’art. 3 CEDU che sancisce il divieto di pene inumane e degradanti.

<sup>51</sup> In questi termini Corte cost., sent. 23 novembre 2006, n. 393 riferendosi al principio di retroattività favorevole.

proporzionalità non sarebbe un mero canone materiale di politica criminale<sup>52</sup>, ma costituirebbe un vero e proprio parametro dotato di “capacità dimostrativa”<sup>53</sup>, che assolve ad una funzione sia di legittimità, grazie alla quale sindacare le scelte del legislatore<sup>54</sup>, sia ermeneutica, che orienta l’attività decisionale del giudice di merito, chiamato a far “*emergere la differenza tra le varie condotte tramite la graduazione della pena tra il minimo e il massimo edittale*”<sup>55</sup>.

Recentemente la Corte di Giustizia, compiendo un esplicito *overruling* della sentenza *Link Logistic*<sup>56</sup>, ha affermato che il criterio di proporzionalità è dotato di effetto diretto nell’ordinamento degli Stati membri, con la conseguenza che il giudice penale è tenuto a disapplicare le norme interne eventualmente contrastanti, seppur nei soli limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate<sup>57</sup>.

La portata innovativa della pronuncia, e i dubbi di autorevole dottrina circa la compatibilità con l’ordinamento interno di un controllo diffuso di proporzionalità della pena<sup>58</sup>, rende in ogni caso necessario precisare che l’ambito applicativo della norma è limitato alle sole ipotesi di attuazione del

---

<sup>52</sup> Tesi sostenuta da M. ROMANO, *Pre-Art. 1*, in *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Giuffrè, Milano 2004, 53-55.

<sup>53</sup> M. DONINI, voce *Teoria del reato*, in *Dig. Disc. Pen.*, XIV, UTET, Torino, 1999, par. 6, distingue tra principi informativi o d’indirizzo, ossia dotati di mera efficacia argomentativa, e principi dotati di capacità dimostrativa, “tale da farli assurgere al rango di norme costituzionali cogenti nella costruzione di tutte le leggi ordinarie e suscettibili di essere applicati autonomamente (senza l’ausilio di altri principi) dalla Corte costituzionale per caducare le disposizioni in contrasto con essi”.

<sup>54</sup> In argomento F. PALAZZO, *Charte européenne des droits fondamentaux et droit pénal*, in *Rev. sc. crim. pen. comp.*, 2008, 14-15, citato da E. COTTU, *Giudizio di ragionevolezza*, *cit.*, nota n. 10, lo definisce come “un baluardo garantista compatibile e operativo rispetto a ogni funzione che il legislatore attribuisca alla pena”.

Analogamente A. BONOMI, *Il rispetto del principio di proporzionalità della pena: il ruolo del legislatore, la funzione del giudice comune e il margine di intervento della Corte costituzionale (Osservazioni problematiche prendendo spunto dalle sentenze n. 284 del 2019 e n. 136 del 2020)*, in *Rivista AIC*, 2/2021, 203, il quale osserva che il principio di proporzionalità costituisce un limite alla discrezionalità del legislatore nell’individuazione della cornice edittale.

<sup>55</sup> *Ex multis* cfr. Corte cost., ord. 21 luglio 2011, n. 224 e sent. 11 febbraio 2016, n. 20. Cfr. V. MANES, *Dove va il controllo di costituzionalità in materia penale?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1/2015, 175 ss.

<sup>56</sup> CGUE, Quinta Sezione, sent. 4 ottobre 2018, C-384/17.

<sup>57</sup> CGUE, Grande Sezione, sent. 8 marzo 2022, C-205/20, NE.

<sup>58</sup> *Amplius* F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena tra diritto costituzionale italiano e diritto dell’Unione Europea: sull’effetto diretto dell’art. 49, paragrafo 3, della Carta alla luce di una recentissima sentenza della Corte di Giustizia*, in *Sistema Penale*, 26 aprile 2022.

diritto dell'Unione, come sancito dal successivo art. 51§1. La disposizione, infatti, dischiude la propria efficacia dirompente solo nelle "materie interessate da regolamenti o direttive, che espressamente fissano obblighi di prevedere sanzioni 'proporzionate', nonché alle materie comunque oggetto di normazione secondaria dell'Unione"<sup>59</sup>.

Pertanto, come affermato dalla Consulta nella sentenza in commento, al di fuori di questo perimetro, pur non potendosi fondare la declaratoria di incostituzionalità sull'art. 117 Cost., in relazione all'art. 49§3 CFDUE, i diritti della Carta possono tuttalpiù essere utilizzati come strumenti interpretativi delle disposizioni costituzionali corrispondenti<sup>60</sup>.

### 3. Il *decisum*: "rime libere"<sup>61</sup> ...

Rilevato il *vulnus* costituzionale, la Corte si è trovata di fronte ad un bivio: dichiarare l'illegittimità *tout court* della norma o individuare coordinate già presenti nell'ordinamento, funzionali all'intervento di "ortopedia sistemica"<sup>62</sup>.

Come affermato dalla Corte, l'ablazione *sic et simpliciter* della disposizione censurata, non è soluzione percorribile, perché renderebbe impossibile la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, pregiudicando così il funzionamento di uno strumento importante e determinando "un insostenibile vuoto di tutela per interessi costituzionalmente rilevanti"<sup>63</sup>.

Si rende quindi necessario trovare "soluzioni normative già esistenti, che consentano di porre almeno provvisoriamente rimedio agli accertati vizi di legittimità costituzionale, assicurando al contempo la perdurante operatività della sostituzione della pena detentiva"<sup>64</sup>.

La Consulta, quindi, assume come bussola ordinamentale l'art. 459 comma 1 bis c.p.p., che, nei procedimenti per decreto, individua la somma di 75 euro giornalieri nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva.

La disposizione, immune da vizi di costituzionalità<sup>65</sup>, costituisce un sicuro addentellato normativo, grazie al quale è possibile rimediare all'irragionevole

<sup>59</sup> *Ivi*, 15 s.; in argomento v. anche C. SOTIS, *I principi di necessità e proporzionalità della pena nel diritto dell'Unione europea dopo Lisbona*, in *Dir. Pen. Cont.*, 1/2012, 118 ss.

<sup>60</sup> Cfr. par. 4.2.3 del considerato in diritto della sentenza in commento.

<sup>61</sup> Il termine è di A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica della Corte costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2/2019, 251 ss.

<sup>62</sup> L'espressione è di T. PADOVANI, *I criteri di ragguaglio della pena pecuniaria al (primo) vaglio della Corte Costituzionale*, in *La Legislazione Penale*, 2/1995, 303.

<sup>63</sup> Sulla "gestione" delle lacune v. *amplius* F. VIGANÒ, *La proporzionalità della pena*, *cit.*, 77 ss.

<sup>64</sup> Par. 7 del considerato in diritto.

<sup>65</sup> Corte cost, sent. 21 giugno 2019, n. 155, con nota di E. APRILE, *Osservazioni: C. cost., data udienza (8 maggio 2019), data deposito 21 giugno 2019, n. 155*, in *Cass. Pen.*,



sproporzione del trattamento sanzionatorio applicabile ex art. 53 L. 689/1981.

La Consulta ha quindi accolto la questione e ha sostituito il tasso giornaliero di 250,00 euro con quello di 75,00 euro, fermo restando l'attuale limite massimo di 2.500,00 euro.

È stato osservato in dottrina che il paradigma normativo a cui si riferisce la Consulta sarebbe un *tertium comparationis* sotto mentite spoglie e che pertanto il nuovo modello di giudizio non si distaccherebbe in alcun modo da quello triadico<sup>66</sup>.

Peraltro, come autorevolmente sostenuto, la funzione ora assegnata al paradigma legislativo di riferimento è diversa. Infatti, pur non potendosi escludere *sic et simpliciter* che esso possa continuare a svolgere un'eventuale funzione indiziante ed orientativa<sup>67</sup>, non è più "starting point del vaglio di proporzionalità", dal momento che non è più richiesta un'unica soluzione obbligata, ma opererebbe come "terminus ad quem"<sup>68</sup>, ossia come limite al sindacato, *rectius* alla discrezionalità della Corte, e, *ad abundantiam*, come ulteriore elemento con cui rimarcare ed avvalorare, in un'ottica relazionale-comparativa<sup>69</sup> ed "endo-ordinamentale"<sup>70</sup>, una sproporzionalità già rilevata<sup>71</sup>.

---

11/2019, 3926 ss., e Corte cost., ord. 10 aprile 2020, n. 66 con nota di E. APRILE, *Osservazioni: C. cost., data udienza (10 marzo 2020), data deposito 10 aprile 2020, n. 66*, in *Cass. Pen.*, 10/2020, 3658 ss., hanno escluso l'illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione.

<sup>66</sup> Cfr. F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità sul contenuto delle leggi penali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/1998, 374 ss.; G. SCACCIA, *Gli "strumenti" della ragionevolezza nel giudizio costituzionale*, Giuffrè, Milano 2000, 107 ss.; G. DODARO, *Uguaglianza e diritto penale, cit.*, 356 ss.

<sup>67</sup> Cfr. V. MANES, *Principi costituzionali in materia penale (diritto penale sostanziale)*, in *cortecostituzionale.it*, 64.

<sup>68</sup> Le due espressioni sono di V. MANES, *La legge penale illegittima, cit.*, 368 s.; Cfr. anche ID., *Proporzione senza geometrie, cit.*, 2110 s.

<sup>69</sup> Cfr. R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio, cit.*, 147. Analogamente anche C. RUGA RIVA, *La Corte Costituzionale riscrive il delitto paesaggistico: "rime obbligate" o possibili dissonanze?*, in *Dir. pen. proc.*, 6/2016, 873 ss., il quale osserva come un'indagine comparativa possa essere utile qualora l'eccentricità della sanzione, in sé e per sé, non sia *ictu oculi* rilevabile. In questi termini da ultimo v. F. MAZZACUVA, *Il principio di proporzionalità, cit.*, 8.

<sup>70</sup> F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza, cit.*, 375; in argomento anche R. BARTOLI, *Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità nelle scelte di criminalizzazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 3/2018, 1556 s.

<sup>71</sup> V. E. COTTU, *Giudizio di ragionevolezza, cit.*, 477, il quale anzitutto osserva che il giudizio triadico si sarebbe convertito in uno "strumento successivo e servente rispetto all'accertamento del vizio e alla sua rimozione", specificando poi che il *tertium comparationis* sembra assolvere ad una duplice funzione: "una (indicata come indefettibile) di rimedio alla sproporzione stigmatizzata, rimedio che non può

Il riscontro dell'irragionevolezza-sproporzionalità, infatti, "non si radica né trova spunto, in un'asimmetria sistematica, ma è tutta interna al giudizio di meritevolezza della pena ed alla sua dosimetria legislativa segnata dal *quantum* della sanzione"<sup>72</sup>.

In definitiva, il paradigma normativo di riferimento assolve ora una funzione "assai più defilata" ed "ancillare"<sup>73</sup> e, pertanto, ontologicamente non può più essere considerato un vero e proprio *tertium comparationis*; non sembrerebbe possibile prescindere *in toto* unicamente perché il suo recupero è prodromico ad individuare il trattamento provvisorio, applicabile a seguito della declaratoria di incostituzionalità e, quindi, funzionale ad impedire la creazione di vuoti di tutela<sup>74</sup>.

#### 4. ... tutela dei diritti e principio di legalità.

La volontà di non creare "zone grigie" rappresenta un'ulteriore tendenza di cui è portatrice la sentenza in commento, ossia quella di polarizzare l'attenzione sulla tutela dei *fundamental rights*<sup>75</sup>. La Corte giustifica, e ha giustificato, l'intervento manipolativo, abbandonando le strettoie delle "rime obbligate" in favore dei "versi sciolti"<sup>76</sup>, proprio per impedire che una pronuncia ablativa secca determini la creazione di un vuoto di tutela di diritti

---

non consistere nell'innesto di un'altra cornice edittale già esistente nell'ordinamento; l'altra, non apertamente teorizzata (ma, tuttavia, immanente al giudizio) di ulteriore riscontro all'accertamento del vizio denunciato, quale momento di verifica finale dell'ipotesi di irragionevolezza *sub specie* di sproporzione sanzionatoria". V. anche A. MERLO, *La proporzionalità, l'isola non trovata e la stella polare della Corte costituzionale*, in G. DODARO-E.M. MANCUSO (a cura di), *Uguaglianza, cit.*, 116 ss.

<sup>72</sup> Così V. MANES, *La legge penale illegittima, cit.*, 367. V. anche D. TEGA, *La corte nel contesto, cit.*, 141 ss.

<sup>73</sup> I due termini sono di P. INSOLERA, *Controlli di costituzionalità sulla misura della pena e principio di proporzionalità: qualcosa di nuovo sotto il sole?*, in *Ind. pen.*, 1/2017, 184.

<sup>74</sup> F. VIGANÒ, *Un'importante pronuncia, cit.*, 66; V. MANES, *Principi costituzionali in materia penale, cit.*, 64; Analogamente D. PULITANÒ, *La misura delle pene, cit.*, 53, il quale, in commento alla citata sentenza 236/2016, si chiede che cosa avrebbe potuto fare la Corte senza un adeguato *tertium comparationis*, rilevando come l'operazione di rimodulazione non possa prescindere da questo.

<sup>75</sup> Cfr. V. MANES, *Dove va il controllo di costituzionalità, cit.*, 179 ss.

<sup>76</sup> L'espressione è di D. TEGA, *La traiettoria, cit.*, 5 ss.

costituzionalmente garantiti<sup>77</sup>, con il rischio però di sacrificare la coerenza ordinamentale<sup>78</sup>.

Benché anche nel caso in esame la Consulta utilizzi un parametro legislativo già presente nell'ordinamento, e quindi la pronuncia non possa essere definita "creativa"<sup>79</sup>, si potrebbe scorgere, in questa come in altre decisioni, un'invasione, *rectius* uno sconfinamento<sup>80</sup>, di spazi che la legalità, alla quale deve essere riconosciuta "la palma di principio fondante"<sup>81</sup>, riserva storicamente al Parlamento<sup>82</sup>.

---

<sup>77</sup> Sul punto G. LATTANZI, *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018. Relazione del Presidente Giorgio Lattanzi*, in *www.cortecostituzionale.it*, 21 marzo 2019, 1 ss., in part. 15: "(...) è sembrato sempre più inconcepibile che, proprio laddove vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona innanzi alla potestà punitiva pubblica, la Corte debba arrestare il proprio sindacato nei confronti di disposizioni costituzionalmente illegittime, che offendono la libertà personale. In queste ipotesi, una rinnovata sensibilità impone di rinvenire nella giustizia costituzionale meccanismi adeguati a cancellare la norma lesiva della Costituzione, allo stesso tempo preservando il più possibile la discrezionalità legislativa. Ma deve restare chiaro che è il primo obiettivo a costituire la ragione fondamentale della giurisdizione costituzionale". Più di recente v. Corte cost. 19 aprile 2019, n. 99 e 23 settembre 2021, n. 185.

<sup>78</sup> Sul punto D. TEGA, *La traiettoria*, cit., 21 ss., riporta le parole di Gaetano Silvestri che, con riferimento alla scelta di discostarsi dalla "rime obbligate", parla di *felix culpa*, perché, se è vero che l'approccio della Corte costituzionale si poneva in contrasto con i principi cardine del diritto penale, questo risultava essere necessario ad impedire che diritti fondamentali fossero privati di un *quantum* di tutela minima.

<sup>79</sup> A. MACCHIA, *Il controllo costituzionale di proporzionalità*, cit., 33, parla di "'accenno' di 'creatività' sanzionatoria (...) accettabile (...) perché non 'inventato' ma 'rinvenuto'".

<sup>80</sup> In questi termini A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 251 ss., in particolare 261 ss., dove l'A. si mostra particolarmente critico nei confronti dell'operato della Consulta.

<sup>81</sup> Così M. ROMANO, *Corte costituzionale e riserva di legge*, in G. VASSALLI (a cura di), *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, cit., 30.

<sup>82</sup> Cfr. F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale della legge penale e le frontiere della democrazia*, in *La Legislazione Penale*, 18 marzo 2020, 3 e 11 ss., il quale rileva, che le sentenze meno rispettose della discrezionalità del Parlamento sono proprio quelle che prescindono dal *tertium comparationis* poiché, senza di esso, "la *pars construens* della decisione della Corte viene formulata a seguito di un contatto per così dire diretto ed immediato col parametro costituzionale di riferimento: cioè secondo un meccanismo giuspoietico del tutto simile, per non dire identico, a quello che ordinariamente segue il legislatore nell'esercizio della sua più propria funzione di creazione legislativa".

L'argomento è trattato in maniera ampia ed esaustiva da D. TEGA, *La corte nel contesto*, cit., in particolare 101 ss.

Sul punto v. anche le considerazioni di S. LEONE, *Sindacato di ragionevolezza e quantum della pena nella giurisprudenza costituzionale*, in *Rivista AIC*, 4/2017; M. D'AMICO, *Corte Costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, in

Dato conto di queste criticità, emerge come l'intervento di manipolazione editale si sia rivelato necessario, oltre che per impedire vuoti di tutela, anche in virtù di altri aspetti, sia generali, in quanto evidenziati anche in altre pronunce, sia particolari, perché attengono più specificatamente alla questione affrontata dalla sentenza in esame.

Anche nella sentenza in commento la necessità dell'intervento della Corte, che ha talvolta fatto parlare di "tradimento della legalità"<sup>83</sup>, è da ricercare, anzitutto, nella tendenziale latitanza ed indolenza del legislatore, non sempre pronto e capace a raccogliere i moniti della Consulta<sup>84</sup>, la quale, in vero, ha spesso cercato il dialogo e la collaborazione istituzionale, anche attraverso ordinanze *sui generis* di sospensione e di "rimessione" della questione al dibattito parlamentare<sup>85</sup>.

Non solo, l'assenza di una tempestiva risposta potrebbe essere ben peggiore dello stesso *vulnus* costituzionale, posto che genererebbe incertezza sulla regola applicabile al caso concreto, di volta in volta rimessa alla

---

*Rivista AIC*, 4/2016, 1 ss.; C. CUPELLI, *La legalità delegata. Crisi e attualità della riserva di legge nel diritto penale*, ESI, Napoli 2012; G. FIANDACA, *Crisi della riserva di legge e disagio della democrazia rappresentativa nell'età del protagonismo giurisdizionale*, in *Criminalia*, 2011, 79 ss.; M. BERTOLINO, *Dalla mera interpretazione alla "manipolazione": creatività e tecniche decisorie della Corte Costituzionale tra diritto penale vigente e diritto vivente*, in M. BERTOLINO-L. EUSEBI-G. FORTI (a cura di) *Studi in onore di Mario Romano*, vol. 1, Jovene, Napoli 2011, 55 ss.; N. ZANON, *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge in materia penale*, in *Criminalia*, 2012, 317 ss.

<sup>83</sup> Così F. PALAZZO, *Legalità fra law in the books e law in action*, in *Dir. pen. cont.*, 3/2016, 2.

<sup>84</sup> Sul rapporto tra legislatore e Corte costituzionale si v. *amplius* le due opere di A. MORRONE, *Suprematismo giudiziario*, cit., 251 ss. e *Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della costituzione*, in *Federalismi.it*, 12/2021, 170 ss., in particolare 194, dove l'A. osserva che la legittimazione del Giudice costituzionale discende essenzialmente dalla indecisione o dalla incapacità del legislatore di far fronte alle domande del contesto sociale, a cui si contrappone un giudice decisionista e tecnicamente dotato. In questi termini anche S. LEONE, *Sindacato di ragionevolezza*, cit., 24, la quale rileva che questo "cambio di rotta" è stato dettato proprio dalla latitanza del legislatore. Analogamente G. LEO, *Politiche sanzionatorie*, cit., 1 ss.

<sup>85</sup> V. per tutti A. MORRONE, *Il caso e la sua legge. Note sul caso Cappato/Dj Fabo*, in *Famiglia e diritto*, 3/2020, 244 ss.; P. CARNEVALE, *L'ordinanza n. 207 del 2018 della Corte Costituzionale fra asserite violazioni delle regole processuali, duplice rinvio (a se e al legislatore) e attesa di scenari futuri*, Atti del Seminario giuridico "Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte Costituzionale", Roma, 17 luglio 2019, 26 ss.; M. D'AMICO, *Il "Caso Cappato" e le logiche del processo costituzionale*, Atti del seminario di Quaderni Costituzionali, *Dopo l'ordinanza 207/2018 della Corte Costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna, 27 maggio 2019.

determinazione del singolo giudice, alimentando così un pericoloso virus d'infezione anticostituzionale<sup>86</sup>.

Peraltro, anche se l'attività legislativa fosse precisa e puntuale, non sempre potrebbe essere in grado di assecondare l'evolversi del contesto economico, sociale e culturale, e pertanto, spesso, l'attività manipolatrice si rivela indispensabile<sup>87</sup>.

Comunque, pare opportuno sottolineare che la Consulta ha sciolto i dubbi di legittimità costituzionale, individuando un paradigma normativo sostitutivo chiaro, evidente e, soprattutto, coerente da un punto di vista sistematico<sup>88</sup>, benché non fosse costituzionalmente obbligato<sup>89</sup>. Maggiori problemi si sarebbero posti se il "*terminus ad quem*" fosse stato scelto tra una vasta gamma di opzioni, tutte immuni da vizi, o peggio ancora, se fosse stato il frutto di una vera e propria attività creativa della Consulta<sup>90</sup>.

Vi è, infine, da evidenziare come la scelta tra pena pecuniaria come pena principale o sostitutiva dipende in buona sostanza da come il pubblico ministero decide di esercitare l'azione penale, in quanto, qualora non si

---

<sup>86</sup> Così F. PALAZZO, *L'illegittimità costituzionale*, cit., 12. Cfr. anche M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell'ord. n. 207 del 2018 in un nuovo contesto giurisprudenziale*, in *Rivista Aic*, 2/2019, 645.

<sup>87</sup> Cfr. M. CARTABIA, *La fortuna del giudizio di costituzionalità in via incidentale*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, vol. I, Giappichelli, Torino 2016, pp. 481 ss.

<sup>88</sup> Cfr. P. INSOLERA, *Controlli di costituzionalità*, cit., 198 ss., dove l'A. osserva che se dovessero mancare punti di riferimento "precisi", si restringe, fino a scomparire lo spazio di intervento della Corte; cosa che avviene quando "il sottosistema normativo di riferimento è caratterizzato da incoerenze e irrazionalità intrasistematiche". Criticità queste particolarmente evidenti nel sistema sanzionatorio, come rilevato da D. PULITANÒ, *Ragionevolezza e diritto penale*, ESI, Napoli 2012, 23 s., il quale osserva che "sul versante delle pene – la spada della giustizia – il sistema penale mostra il suo volto oscuro, meno razionale e meno razionalizzabile. I cataloghi delle pene, i livelli di gravità, le modalità applicative variano grandemente; la costruzione dei modelli punitivi è rimessa, non solo nei dettagli ma nelle stesse strutture di fondo, a scelte dei legislatori ed ai fattori, spesso tutt'altro che razionali, da cui quelle scelte sono influenzate".

<sup>89</sup> Come invece auspica R. BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio*, cit., 150 ss.

<sup>90</sup> Problematica questa che si è posta con riferimento alla sent. 40/2019: taluni hanno criticato la modifica da 8 a 6 anni della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 73 TU Stupefacenti proprio perchè risultato di una libertà che non compete alla Corte, pur trattandosi di una soluzioni di buon senso (cfr. C. BRAY, *Stupefacenti*, cit., 1 ss; F. CONSULICH, *La matematica del castigo*, cit., 1002 s.; N. CANZIAN, *La reviviscenza a giudizio: il minimo edittale per le droghe "pesanti" fra divieto di impugnazioni del giudicato e assenza di soluzioni obbligate*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2019, 1002 s.; R. BARTOLI, *Dalle "rime obbligate" alla discrezionalità: consacrata la svolta*, in *Giur. cost.*, 6/2018, 2575).

determini per la richiesta di decreto penale, non si può beneficiare del regime di conversione meno oneroso. La disparità di trattamento, quindi, non è solo normativa, ma anche processuale, e sarebbe illogico e paradossale far ricadere sul condannato le opzioni discrezionali in merito alla scelta del rito. Benché, né in una precedente occasione né nella pronuncia ora in commento, la Consulta lo abbia preso davvero in esame, questa argomentazione, valida e meritevole, potrebbe in futuro ricevere una maggiore considerazione<sup>91</sup>.

### 5. Moniti inascoltati?

Come autorevolmente evidenziato, gli interventi manipolativi della Corte sarebbero giustificati in quanto le sue decisioni, che non provengono dal "legislatore positivo"<sup>92</sup>, perché non abilitate a creare la disposizione mancante, possono essere uno stimolo per il Parlamento, il cui monopolio è solo temporaneamente sacrificato<sup>93</sup>; la manipolazione giurisprudenziale è infatti necessariamente transitoria e sempre recessiva di fronte ad un'eventuale nuova valutazione da parte del legislatore.

Anche nelle battute finali della pronuncia in esame la Corte, dopo aver risolto la questione di legittimità costituzionale, evidenzia *"la stringente opportunità che il legislatore intervenga"* per *"restituire effettività alla pena pecuniaria"* e renderla una seria e concreta alternativa alla pena detentiva<sup>94</sup>.

Il monito del Giudice delle Leggi, che già in passato aveva manifestato questa urgenza<sup>95</sup>, è diventato oggetto di una riforma di ampio respiro e non circoscritta alle sole pene pecuniarie sostitutive, che ha l'obiettivo di creare un sistema sanzionatorio che limita l'utilizzo delle pene detentive di breve durata.

---

<sup>91</sup> Com'è noto quest'argomento è stato speso dal Tribunale di Firenze nella precedente questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto sempre i criteri di ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria sostitutiva (Cfr. Tribunale Firenze, Sez. III pen., ord. 27 novembre 2018, n. 86. V. anche N. CANZIAN, *Eccessiva onerosità della pena pecuniaria sostitutiva*, cit., 1095 s.; S. MATTIO, *La sostituzione delle pene*, cit., 1175).

<sup>92</sup> Cfr. M. CARTABIA, *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2019. Relazione del Presidente Marta Cartabia*, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), 28 aprile 2020, 8 ss.

<sup>93</sup> V. A. PUGIOTTO, *Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2019, 805.

<sup>94</sup> In argomento per tutti E. DOLCINI, *Superare il primato del carcere: il possibile contributo della pena pecuniaria*, *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2/2018, 393 ss, in particolare 421 ss.

<sup>95</sup> Cfr. la già citata sent. 15/2020 e, ancora prima, sent. 20 dicembre 2019, n. 279, con nota di G. LEO, *Dalla Consulta un preciso monito: rendere effettivo ed efficiente il sistema di esecuzione delle pene pecuniarie*, in *Sistema Penale*, 23 dicembre 2019.



Per quanto riguarda più specificamente le pene pecuniarie, solo una parte delle proposte della Commissione Lattanzi<sup>96</sup> sono confluite nel d.d.l. AS 2353 e, successivamente, nella legge delega 134/2021<sup>97</sup>.

Due in particolare sono gli aspetti che più interessano. L'art. 9 della proposta auspicava che fosse introdotto, anche per multa ed ammenda, il sistema delle quote giornaliere, secondo il modello del *day-fine* statunitense<sup>98</sup>. Questa previsione era accompagnata, sempre all'art. 9 e al successivo art. 9 *bis*, dalla rilevata necessità di valutare in concreto le condizioni economiche del reo, così da consentire al giudice di applicare una sanzione pecuniaria, sostitutiva e non, effettivamente individualizzata ed in grado "di assolvere a quella finalità di intimidazione-ammonimento riconosciutale in via pressoché unanime dalla dottrina italiana e straniera"<sup>99</sup>.

Il modello bifasico, infatti, consentirebbe prima di individuare le quote, "sulla base della gravità oggettiva e soggettiva del reato, (...) che il condannato è tenuto a pagare" e, in secondo momento, di fissare "il valore di ciascuna quota, sulla base delle condizioni economiche del condannato stesso – e in particolare della quota di reddito giornaliero che si presume egli possa ragionevolmente impiegare per il pagamento della pena pecuniaria, tenuto conto anche dell'ammontare del patrimonio di cui risulti disporre"<sup>100</sup>.

Nonostante l'opportunità di costruire un siffatto schema di commisurazione fosse stata rilevata anche dalla Consulta già a partire dalla sentenza 131/1979, la legge delega va invece in opposta direzione, rimanendo fedele al modello delle quote giornaliere per la sola pena pecuniaria sostitutiva e confermando la comminatoria "complessiva" per la pena pecuniaria *ex lege*. La necessità di consentire una valutazione in concreto delle condizioni economiche del reo, invece, sembra aver fatto breccia: l'art. 1 comma 17 lett. l stabilisce che l'individuazione della quota giornaliera ai fini della sostituzione deve essere tale da non risultare eccessivamente onerosa,

<sup>96</sup> *Relazione finale e proposte di emendamenti al d.d.l. AC 2435*, in *Sistema Penale*, 25 maggio 2021.

<sup>97</sup> Sul punto le considerazioni di E. DOLCINI, *Verso una sanzione pecuniaria finalmente viva e vitale? Le proposte della Commissione Lattanzi*, in *Sistema Penale*, 4 giugno 2021; ID., *Sanzioni sostitutive: la svolta impressa dalla Riforma Cartabia*, in *Sistema Penale*, 2 settembre 2021; G.L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della "Legge Cartabia"*, in *Sistema Penale*, 15 ottobre 2021; F. PALAZZO, *I profili sostanziali della riforma penale*, in *Sistema Penale*, 8 settembre 2021.

<sup>98</sup> Ne parla E. QUARTA, *La Corte costituzionale ridisegna l'architettura della pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva (Nota a Corte cost. sent. n. 28/2022) – Parte II*, in *Giustizia Insieme*, 5 aprile 2022, 1 ss. Cfr. F. PALAZZO, *Nota introduttiva*, in AA.VV., *Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*, in *AIPDP.it.*, 9 ss.

<sup>99</sup> L. GOISIS, *Pene Pecuniarie. Una proposta de iure condendo*, in AA.VV., *Linee di riforma*, cit., 57.

<sup>100</sup> v. par. 6.2 del considerato in diritto



“consentendo al giudice di adeguare la sanzione sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato”.

Bisognerà attendere per vedere se e come sarà esercitata la delega, certo è che, tra le opzioni, vi potrebbe essere l'estensione dell'applicabilità dell'art. 133 bis c.p. anche alle pene pecuniarie sostitutive, come prospettato (in subordine) dal GIP di Taranto che aveva sollevato la questione di costituzionalità decisa dalla sentenza in commento.